DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 6

Norme in materia di collocamento della manodopera

Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' sostituito dal seguente: "2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.". Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7- ter e 7-quater del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Versione in vigore dal 23 novembre 1990, non più in vigore dal 22 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sostegno-dell-occupazione/art-6-norme-in-materia-di-collocamento-della-manodopera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it